



COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE
Città Metropolitana di Venezia

BILANCIO DI PREVISIONE
2021 - 2023

NOTA INTEGRATIVA

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. più complessa declinazione della competenza per le variazioni di bilancio con il novellato articolo 175 del D.Lgs. 267/2000;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico/patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "NOTA INTEGRATIVA", di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g) del D.Lgs. 118/2011, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. Essa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000;
9. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Criteria di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata la base di partenza per la formulazione delle previsioni, declinate poi in conformità alle possibili scelte discrezionali attribuite con la manovra di bilanci, nonché con l'attuale situazione socio-economica.

Con particolare riferimento all'Imposta Municipale Unica (IMU) e alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), si evidenzia che con i commi da 738 a 783 della Legge di Bilancio 160/2019, a decorrere dal 2020 sono stati unificati i due tributi, senza significative modifiche della pressione fiscale, pertanto gli importi di entrambi i tributi sono confluiti in un'unica voce di bilancio.

Analogamente si presenta a seguito dell'istituzione con la legge di Bilancio 160/2019 del Canone Unico Patrimoniale che, a decorrere dall'anno 2021 riunisce in un'unica voce COSAP (o TOSAP) incluso il canone applicato ai mercati, Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle pubbliche Affissioni. Pur unificando le preesistenti entrate, anche sulla base delle prime indicazioni ARCONET, nel bilancio di previsione le suddette voci vengono mantenute distinte. Anche per questa tipologia di entrata, la ricaduta economica dovrebbe risultare invariata.

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE)

L'allegato n. 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

Nello specifico, per il Comune di Fossalta di Piave, la determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

- 1. Individuare le poste di entrata stanziate che possano dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.** Nello specifico sono state considerate quali risorse d'incerta riscossione:
 - le entrate derivanti dal recupero dell'evasione (IMU-TASI-ICI);
 - le entrate derivanti da sanzioni amministrative-sanzioni per violazione alle norme del C.D.S.
 - i canoni per l'occupazione di suolo pubblico e fitti attivi di fabbricati.

Nel corso dell'esercizio 2020, a seguito della conclusione di una vicenda giudiziaria ormai ventennale, conclusasi positivamente per l'Ente, si è provveduto ad imputare al FCDE, in via prudenziale, l'intero importo della quota di spese a carico della parte soccombente per la quale l'Ente ha già avviato le procedure di recupero, data la scarsa probabilità di addivenire al recupero.

2. **determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.**
Nell'attuale bilancio si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Nel calcolo delle somme da accantonare sono state applicate le aliquote previste dalla vigente normativa e precisamente, a decorrere dal 2020, viene stata applicata la percentuale del 100%.

In conclusione, la determinazione del Fondo, applicando la Metodologia "A" (media semplice) di cui ai prospetti riportati, ha portato a uno stanziamento complessivo per l'anno 2021 di € 69.175,49.

Fondo Garanzia Debiti Commerciali

La Legge 30 dicembre 2018 n. 145, ha istituito il Fondo Garanzia Debiti Commerciali che prevede lo stanziamento, nella parte corrente del Bilancio di Previsione, di uno specifico accantonamento che emerge dai dati resi disponibili sulla **piattaforma dei crediti commerciali (PCC)**.

La **Piattaforma dei Crediti Commerciali** serve a certificare e tracciare le operazioni sui crediti di somme dovute dalla PA per appalti, forniture, somministrazioni e prestazioni professionali.

Detto fondo costituisce sostanzialmente un accantonamento correlato al ritardo dei pagamenti accumulati dall'ente, e all'ammontare dei debiti scaduti e non ancora pagati.

Sulla base dei dati ricavati dalla PCC è stato calcolato che la percentuale di debito residuo commerciale rispetto al totale delle fatture ricevute è pari allo 0,34%, pertanto in relazione a quanto previsto dall'art. 859, lett. a) della L. 145/2018, considerato che una percentuale inferiore al 5% viene considerata "fisiologica", non vi è l'obbligo di accantonamento di cui al comma 862, lett. a) (pari al 5% degli stanziamenti riguardanti la spesa di acquisto di beni e servizi).

Prendendo poi in considerazione il tempo medio ponderato di pagamento, dalla PCC emerge un tempo medio ponderato pari a 8 giorni. Trattandosi di un livello inferiore a 10, a ciò corrisponde l'applicazione della percentuale di accantonamento più bassa, cioè 1%.

Considerato che l'ammontare degli stanziamenti riferiti alla spese per l'acquisto di beni e servizi è pari a € 623.135,45, l'importo del fondo sarà di € 6.231,35.

Altri Accantonamenti/Fondi Iscritti a Bilancio

Fondo rischi - Altri Accantonamenti

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 ss.mm.ii. - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi". Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). Allo stato attuale risulta un solo contenzioso in sede amministrativa, è non vi è la necessità di disporre specifici accantonamenti, in quanto patrocinata dall'Avvocatura della Città Metropolitana e per la quale non è stata avanzata alcuna richiesta di risarcimento.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2021-2023 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2020, pertanto al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2020 accertato ai sensi di legge.

L'equilibrio complessivo della gestione 2021-2023 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera. Al risultato del tutto provvisorio sono stati applicati i vincoli derivanti dalla precedente gestione come di seguito indicato.

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione:

COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE (VE)

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)***

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	323.317,14
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	1.888.187,88
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	3.402.492,52
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	5.033.632,71
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2021	580.364,83
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020 ⁽¹⁾	296.442,33
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	283.922,50
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		
Parte accantonata ⁽³⁾		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 ⁽⁴⁾	237.948,65
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo perdite società partecipate ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo contenzioso ⁽⁵⁾	0,00
	Altri accantonamenti ⁽⁵⁾	0,00
	B) Totale parte accantonata	237.948,65
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	36.747,35
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	36.747,35
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata a investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	9.226,50
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁷⁾		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

Fondo Pluriennale Vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata. Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario

finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

In fase di predisposizione del bilancio il FPV è iscritto:

- per uno stanziamento di € 253.000,96 riconducibile a spese in conto capitale;
- per uno stanziamento di € 43.441,37 riconducibili a spese di parte corrente.

Le somme riferite a spese in conto capitale riguardano progetti e lavori ancora in corso di esecuzione per le quali, visto l'iter particolarmente complesso soprattutto nel caso degli interventi coperti da contributi di enti terzi (Regione, Ministeri, Città Metropolitana), si è reso necessario reimputare le spese agli esercizi successivi. Relativamente alle spese di parte corrente il FPV è riconducibile al salario accessorio da erogare nel corso dell'anno 2021 e alla quota di sanzioni CDS di competenza della Città Metropolitana di Venezia.

Gli importi sopra elencati potranno essere ridefiniti in modo preciso e dettagliato in sede di riaccertamento ordinario dei Residui, operazione prodromica all'approvazione del Rendiconto della gestione 2020.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nell'ambito del documento di programmazione finanziaria sono previsti i seguenti interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale:

- interventi finanziati mediante contributi agli investimenti da parte di soggetti terzi un importo pari ad € 1.007.300,00;
- interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio e di tutela ambientale comunale finanziati mediante l'introito degli oneri di urbanizzazione per un importo pari ad € 101.000,00;
- interventi finanziati mediante l'introito di proventi derivanti dall'alienazione di beni del patrimonio disponibile e diritti reali per un importo pari a € 66.000,00;
- interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio e acquisizione di beni materiali e immateriale finanziati con risorse di bilancio per la parte rimanente.

Il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati è consultabile nell'apposita sezione del Documento Unico di Programmazione.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Il Comune di Fossalta di Piave non ha rilasciato alcuna garanzia.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'Ente non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Alla data odierna l'Ente risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

Nome	Codice Fiscale	% Quota di part.	Attività svolta
ASCO HOLDING S.p.A.	03215740261	0,33%	Attività delle società di partecipazione (holding)
ATVO S.p.A.	84003030273	0,75%	Trasporto pubblico locale
VERITAS S.p.A.	03341820276	0,268162%	Servizio integrato di igiene ambientale

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

Per quanto riguarda contributi/trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali, nonché in tema di funzioni delegate dalla Regione, non sono previsti stanziamenti.